

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N 1462)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BENEDETTI, INDELLI, CRISCUOLI, DE UNTERRICHTER**
e **SPAGNOLLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1961

Modifica dell'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137,
sull'assistenza a favore dei profughi

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 4 marzo 1952, n. 132, è stata un atto di umanità e di giustizia verso una categoria di connazionali che più degli altri hanno subito il peso, i disastri e il dolore delle tristi vicende della seconda guerra mondiale: i profughi.

Con tale legge è stato, in particolare, riconosciuto ai profughi il diritto di riprendere, in Italia, anche in deroga alle disposizioni quivi vigenti, la stessa attività artigiana, commerciale, industriale o professionale già esplicata nel territorio di provenienza.

Sta di fatto, però, che il testo della legge ha suscitato notevoli perplessità, nella fase applicativa, sia presso gli Organi amministrativi che presso gli Organi giurisdizionali, soprattutto perchè la legge aveva mancato di stabilire espressamente se l'attività già svolta all'Estero dovesse avere il requisito della legalità nel territorio di provenienza onde poter essere ripresa in Italia.

Pur ritenendo che la volontà del legislatore fosse quella di considerare, ai fini della ripresa in Italia, solo l'attività legalmente

esercitata all'Estero, giacchè è da escludersi che una qualsiasi disposizione legislativa possa elevare a presupposto di fatto e di diritto di un qualsiasi beneficio una attività illegale e quindi abusiva, gli Organi amministrativi e la Magistratura hanno dovuto lamentare la lacunosità del testo legislativo a tale riguardo, constatando come esso non offra, nel suo testo letterale, alcuna possibilità di evitare il legalizzarsi in Italia di attività illecite compiute all'Estero, attività che — specie se riferentisi all'ambito « professionale » — acquistano caratteri di veri e propri delitti (articolo 348 Codice penale).

Allo scopo di sciogliere le perplessità sopra accennate e di dare al testo della legge una fedele rispondenza alla volontà dei Supremi organi legislativi dello Stato oltrechè ai fondamentali principi che regolano il nostro ordinamento giuridico, si propone l'approvazione dell'unito disegno di legge, il quale si limita ad aggiungere l'avverbio « legalmente » al testo dell'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il significato dell'inclusione della parola « legalmente » sta soltanto ad indicare che i profughi hanno pieno diritto di riprendere in Italia, anche in deroga alle disposizioni quivi vigenti, l'attività artigiana, commer-

ciale, industriale e professionale già esplicata nei territori di provenienza, purchè detta attività sia stata, sempre nei territori di provenienza, esercitata nel rispetto delle leggi ivi in vigore.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137 è sostituito dal seguente:

« I profughi che intendano riprendere in qualsiasi Comune, ove volessero a tal fine fissare la loro residenza, la stessa attività artigiana, commerciale, industriale, o professionale già legalmente esplicata nei territori di provenienza, hanno diritto ad ottenere, da parte delle Autorità competenti, la concessione dell'autorizzazione della licenza di esercizio o della iscrizione negli Albi professionali, anche in deroga alle vigenti disposizioni ».